



COMUNE DI USMATE VELATE
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Corso Italia n. 22 - 20040 USMATE VELATE

Tel. 039/6757065 - C.F. 01482570155

Ordinanza N. 79/2010

Usmate Velate, 18/05/2010

**MISURE ATTE A CONTRASTARE COMPORTAMENTI LESIVI DELLA CIVILE
CONVIVENZA E DELLA VIVIBILITA' DEL TERRITORIO**

IL SINDACO

PREMESSO:

che la tutela ed il miglioramento della civile convivenza e della vivibilità degli spazi pubblici rappresentano un obiettivo strategico dell'Amministrazione Comunale;

che il raggiungimento di tale fine non può prescindere da un'azione di forte contrasto dei fenomeni più diffusi di comportamenti indecorosi, causa di scadimento della qualità della vita dei cittadini;

RITENUTO NECESSARIO:

adottare un insieme di misure volte a garantire una serena e civile convivenza nel rispetto reciproco, la vivibilità degli spazi pubblici, il pubblico decoro, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità delle persone, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, la qualità della vita dei cittadini;

RICHIAMATO il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTI gli artt.7-bis, 50 e 54 del Decreto Legislativo n.267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA l'Ordinanza 03/03/2009 del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali;

VISTA la Legge N.689/81;

VISTA la preventiva comunicazione al Sig. Prefetto di Milano e la sua relativa approvazione;

ORDINA

A tutela della civile convivenza, della vivibilità ed igiene del territorio comunale

E' FATTO DIVIETO:

- utilizzare le panchine in modo improprio, sedendosi ed appoggiando i piedi o sedendosi sullo schienale;
- bivaccare o disporre giacigli nelle piazze, nelle strade, nei luoghi aperti al pubblico passaggio, nei parchi cittadini, in prossimità di esercizi commerciali;
- detenere animali in spazi angusti, senza cibo ed acqua;

- richiedere denaro attraverso lo strumento dell'accattonaggio, presso le intersezioni stradali, all'interno ed in prossimità di mercati, in occasione dello svolgimento di fiere e riunioni in genere, davanti ed in prossimità di luoghi di culto e cimiteri, in prossimità degli esercizi commerciali e degli uffici;
- nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento, calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, transitare o sostare con veicoli a motore nonché sui viali interni dei pubblici giardini, su quelli riservati ai pedoni e in genere fuori dai viali e dalle strade appositamente destinati, ove si applica il Codice della Strada;
- utilizzare nei parchi e nelle aiuole, apparecchi sonori per la riproduzione di musica ad alto volume in grado di arrecare disturbo alla quiete e al riposo delle persone.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza è soggetta, per ciascuna violazione accertata, a una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il trasgressore è ammesso al pagamento di tale sanzione **in misura ridotta**, e cioè entro sessanta giorni dalla data di contestazione o notificazione degli estremi della violazione, dell'importo di **Euro 50,00** – somma così determinata dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 04.05.2010 adottata ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge 24.11.1981 n. 689, così come sostituito dalla legge 24.07.2008 n. 125.

Nel caso in cui non avvenga il pagamento in misura ridotta nei termini previsti, l'ammenda sarà inasprita. La sanzione applicata sarà calcolata, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Delibera di Giunta sopra citata nell'ambito dell'art.7/bis, comma 1) del D.Lgs. 18/08/2000, N.267, in modo tale per cui:

- non potrà superare del 50% la somma individuata quale pagamento in misura ridotta
- verrà ulteriormente incrementata del 25% rispetto alla somma precedentemente ingiunta in caso di reiterazione dell'illecito in un periodo non superiore a due anni, fatto salvo il rispetto del limite massimo edittale fissato dalla legge di Euro 500,00.

Dalle violazioni in esame consegue altresì l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per il trasgressore, dell'immediato ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

In caso di inottemperanza, fermo restando il deferimento all'Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.650 c.p., ove si rendesse necessario l'intervento dell'Amministrazione Comunale, si provvederà con totale addebito delle spese.

AVVERTE

A norma dell'art.3, comma 4, della Legge 07/08/1990, N.241, avverso il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse, potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Milano, entro trenta gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro sessanta gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per i soli vizi di legittimità, entro centoventi gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio in applicazione del D.P.R. 24/11/1971, N.1199.

La presente ordinanza è trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano, alla Questura di Milano, alla Compagnia dell'Arma dei Carabinieri di Arcore, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Monza, per gli aspetti di specifica competenza e resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Il presente provvedimento ha vigenza dalla data di conseguimento dell'efficacia fino alla revoca formale o alla decadenza connessa all'attivazione di provvedimenti non più contingibili.

Il Corpo della Polizia Locale di Usmate Velate, in via prioritaria, è incaricato della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il Sindaco
Maria Elena Riva